

**TRIBUNALE DI LATINA**

decreto n° _____

circolare n° _____

Al coordinatore del settore civile**Ai magistrati coordinatori dei settori lavoro ed esecuzione e fallimenti****Ai collaboratori con la presidenza****Ai giudici delle sezioni civili****Al dirigente amministrativo****Alla dott.ssa Rigliaco Emma responsabile per gli albi dei professionisti****Al direttore amministrativo della presidenza****Ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine****degli avvocati, dei notai, dei dottori commercialisti ed esperti contabili,****degli agronomi, degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e dei medici****Oggetto: CIRCOLARE criteri per il conferimento degli incarichi ai CTU (settori civile, lavoro, esecuzioni e fallimenti), ai CURATORI, ai DELEGATI ALLE VENDITE e ai CUSTODI.****Premessa.**

Si rende necessario impartire opportune direttive volte a regolamentare il conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori, ai delegati alle vendite e ai custodi.

A) Conferimento degli incarichi.

Va opportunamente premesso che, ai sensi dell'art. 61, 1° co. c.p.c., il consulente tecnico è quell'ausiliario del giudice, indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una materia, arte o disciplina al quale viene affidato dal giudice il compito di assisterlo per tutto il processo o per un solo atto, al fine di fornirgli le conoscenze

tecniche necessarie per valutare e talora anche accertare un fatto; egli quindi svolge un'attività preparatoria della decisione del giudice. Il 2° co. dell'art. 61 c.p.c. dispone che il giudice deve scegliere il consulente tecnico "normalmente" tra le persone iscritte negli albi di cui all'art. 13 delle disp. att. c.p.c.. L'art. 22, 1° co. disp. att. c.p.c. aggiunge che tutti i giudici aventi sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare "normalmente" le funzioni di consulente tecnico a coloro che sono iscritti nell'albo del Tribunale medesimo.

Tale discrezionalità nella nomina del consulente da parte del giudice rende evidente la possibilità di nominare, un professionista iscritto nell'albo di altro Tribunale o non iscritto in alcun albo (lo stesso per i curatori, i custodi e i delegati alle vendite).

Vedi invero in proposito:

“Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010 (Rv. 612237)

138 PROVA CIVILE - 047 NOMINA

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Poteri ed obblighi del giudice - Albo del consulenti tecnici e distribuzione degli incarichi - Inosservanza delle relative norme - Effetti - Scelta dell'ausiliario da parte del giudice - Insindacabilità in sede di legittimità.

Le norme degli artt. 61 cod. proc. civ., 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011 (Rv. 618578)

138 PROVA CIVILE - 047 NOMINA

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Iscrizione all'albo dei consulenti - Mancanza o invalidità - Nullità della nomina - Esclusione - Fondamento.

La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.

Sez. 3, Sentenza n. 6050 del 12/03/2010 (Rv. 612034)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Materia di competenza di

consulenti di uno specifico albo professionale - Consulente d'ufficio appartenente ad un altro albo - Insindacabilità della scelta.

Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.

Sez. 2, Sentenza n. 5473 del 12/04/2001 (Rv. 545875)

138 PROVA CIVILE - 047 NOMINA

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA - Poteri e obblighi del giudice - Albo dei consulenti tecnici e distribuzione degli incarichi - Inosservanza delle norme relative - Effetti - Insindacabilità in Cassazione della scelta dell'ausiliario da parte del giudice.

Le norme art. degli 61 cod. proc. civ. e 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

Sez. L, Sentenza n. 889 del 29/01/1998 (Rv. 512039)

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 163 CONSULENZA TECNICA

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - In tema di invalidità pensionabile - Nomina di esperto privo della qualificazione di medico legale o del lavoro - Nullità - Esclusione - Criteri per la scelta dei consulenti e la formazione degli albi - Funzione.

Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d'ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico (hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l'obbligo di iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.

Sez. L, Sentenza n. 1947 del 17/02/1992 (Rv. 475774)

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 163 CONSULENZA TECNICA

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Consulenza tecnica - In tema di invalidità pensionabile - Nomina di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro - Nullità - Esclusione.

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, la nomina (a consulente tecnico di ufficio) di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, atteso che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive e che l'obbligo d'iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale (ed assistenziale) è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta. “

In questi casi però il giudice deve comunicare al Presidente del Tribunale il provvedimento di nomina, specificando che viene nominato un professionista non iscritto all'albo del circondario (art. 22 co.2 disp.att.cpc).

Talora, la scelta del professionista fuori albo del circondario, potrà rendersi opportuna anche in virtù della necessità di nominare un consulente che sia esterno al contesto ambientale nel quale si sono verificati i fatti per cui è causa. In ogni caso il giudice opererà le proprie valutazioni, e comunicherà al Presidente la nomina, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

L'art. 23 delle disp. att. c.p.c. dispone che “il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo”. La realizzazione di un'equa distribuzione (o perequazione) degli incarichi è dunque un grandissimo valore che il legislatore affida alla vigilanza istituzionale ed apicale del Presidente del Tribunale; ma alla cui tutela debbono collaborare, dal basso e previamente, i singoli giudici e, per essi, i rispettivi Presidenti, cui sono affidati la vigilanza ed il coordinamento dell'attività all'interno delle Sezioni. La perequazione è, dunque, nella mente e nella volontà del legislatore, un importantissimo valore di giustizia distributiva, che deve essere perseguito a tutti i costi e con estrema trasparenza. In quest'ottica si pone la presente circolare che si propone di impartire direttive volte a fissare criteri omogenei nel conferimento degli incarichi di consulente tecnico, (criteri) volti anche a favorire la vigilanza che il legislatore affida istituzionalmente al Presidente del Tribunale.

B) Limite annuale degli incarichi.

Tenuto conto della delicatezza e complessità che normalmente connotano gli incarichi in oggetto, della media dei tempi necessari al loro espletamento e del fondamentale rapporto fiduciario che connota il rapporto giudice-professionista, si ritiene equo e ragionevole fissare nel numero di 20 il limite annuale degli incarichi da conferire ad ogni singolo professionista nell'ambito del settore civile, (da intendersi 20 per ogni settore specialistico,), 5 nel settore fallimenti, 10 nel settore esecuzioni, 40 per il settore medicolegale(nell'ambito delle controversie civili); 40 nel settore lavoro, 40 per il settore assistenza e previdenza ,atteso l'elevatissimo numero delle pendenze processuali in queste materie .

C) Istituzione di un registro per ciascun settore.

In ogni registro verranno inseriti e annotati dai responsabili delle cancellerie per il settore di competenza gli incarichi conferiti da ciascun magistrato e i compensi liquidati ai singoli professionisti.

I responsabili delle cancellerie trasmetteranno riepilogo degli incarichi conferiti alla Presidenza del Tribunale con cadenza semestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza.

La dott.ssa Rigliaco Emma, responsabile del servizio “albi CTU e professionisti “ predisporrà apposito modello che le cancellerie utilizzeranno per il riepilogo trimestrale; provvederà, inoltre, a sollecitare l'adempimento, laddove i responsabili delle cancellerie non ottemperino.

I Presidenti di Sezione e/o i coordinatori dei settori ciascuno per il proprio settore di competenza, provvederanno a verificare e a vigilare che le cancellerie si adoperino prontamente all'istituzione del registro e all'effettuazione delle relative annotazioni .

Si raccomanda ai giudici, prima di ammettere il C.T.U. al giuramento, di raccogliere la dichiarazione di questo in ordine al numero degli incarichi di C.T.U. conferiti dai giudici del settore, nell'anno di riferimento.

I custodi nominati dovranno far pervenire ai giudici dell'esecuzione, entro giorni 3 dalla nomina, dichiarazione relativa al numero di incarichi già ricevuti dai giudici del settore nel corso dell'anno di riferimento.

In caso di superamento del limite, il giudice potrà revocare l'incarico conferito o confermarlo, ma in quest'ultimo caso dovrà farne motivata segnalazione alla Presidenza del Tribunale.

D) Incarichi di Curatori fallimentari, Commissari Giudiziali e Liquidatori Giudiziali

Sullo specifico punto delle nomine effettuate al momento della dichiarazione di fallimento dell'inizio o dell'omologazione della procedura di concordato preventivo, occorre premettere che dette nomine scaturiscono dall'esercizio, da parte dei giudici, di una prerogativa di legge che affida loro la valutazione dell'idoneità del singolo professionista per preparazione, esperienza e attitudini, a ricoprire un determinato incarico.

Pertanto il rapporto tra gli organi delle procedure concorsuali deve essere necessariamente connotato da un elevato livello di fiducia, tanto che è sufficiente che tale elemento venga (motivatamente) meno perché sia giustificato il provvedimento di revoca e sostituzione di un curatore, commissario o liquidatore giudiziale.

Basti sul punto ricordare che, nello stabilire la non impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost. del provvedimento di revoca emesso ai sensi dell'art. 37 L.F., la Suprema Corte, con consolidato orientamento, ha precisato che l'atto di revoca è atto interno alla procura *"...che ha natura ed efficacia ordinatoria, dal momento che esso è ispirato all'esigenza di salvaguardare la finalità di carattere pubblicistico che devono connotare il corretto svolgimento della procedura fallimentare (cfr. Cass. n. 17879/2004, n. 6851/1995). Ed infatti, il conferimento del suddetto ufficio ne' consolida un diritto soggettivo del curatore al mantenimento della sua funzione, nè è idoneo ad interferire nella sfera soggettiva del fallito ovvero di alcuno dei singoli creditori. Trattasi infatti di un ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura. Di qui, per ovvio corollario, la palese natura meramente ordinatoria del provvedimento che pronuncia in ordine alla revoca, sia disponendola sia rigettando la relativa proposta, che può provenire, proprio in ragione della natura pubblicistica dell'incarico, secondo l'espressa e tassativa previsione normativa contenuta nella L.Fall., art. 37, solo dal Giudice delegato ovvero dal comitato dei creditori. Resta piuttosto salvo il diritto dei soggetti summenzionati a rappresentare al tribunale fallimentare ogni situazione sopravvenuta, da esso liberamente apprezzabile, al fine di provocare l'esercizio del potere officioso di rimuovere il curatore dal suo incarico, che resta affidato però alla discrezionalità del giudicante, in quanto espressione di valutazione fondata squisitamente sulla fiducia."* (ord. n. 7876/2006, posizione confermata, anche per i fallimenti dichiarati dal 16.7.2006, da Cass. sent. N. 5094/15).

Pur ribadendo dunque la natura fiduciaria dell'incarico e l'ampia discrezionalità che connota tali nomine, si reputa opportuno indicare i criteri in base ai quali esse avvengono fissando dei parametri di base prestabiliti al fine di garantire un'equa rotazione nel conferimento degli incarichi ai professionisti giudicati idonei a ricoprirli e di non cristallizzare il numero di professionisti che vengono nominati.

E' infatti necessario, da un lato, creare le condizioni per la nomina di nuovi professionisti che abbiano già maturato un'esperienza significativa nel settore del diritto concorsuale e, dall'altro, escludere dalle future nomine i professionisti nei confronti dei quali, per motivi personali o perché rivelatisi scarsamente motivati nell'espletamento degli incarichi, sono venute meno le condizioni per il prosieguo della collaborazione con il Tribunale.

Al momento della loro apertura le procedure vengono qualificate dal Tribunale come "non complesse", "complesse" e "molto complesse". Tenuto conto dei limiti di tale valutazione – in quanto compiuta in una fase in cui le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa spesso non sono complete ed esaurienti –, essa avviene secondo criteri quali: la natura dell'impresa (se ditta individuale, società di persone o società di capitali), i dati di bilancio (attivo, ricavi lordi, indebitamento complessivo), il numero dei dipendenti, l'attività caratteristica, la rilevanza sociale ed economica sul territorio, etc.

Tanto premesso e chiarito, il Tribunale assegna gli incarichi a professionisti iscritti di preferenza agli Ordini professionali di Latina e del distretto di Corte di Appello come di seguito indicato.

1) Tutti i professionisti che abbiano manifestato la disponibilità a svolgere incarichi e siano giudicati esperti in procedure concorsuali, compresi coloro che non hanno ancora maturato una significativa esperienza nella materia, vengono nominati, con una rigorosa rotazione e nessuno escluso, curatori dei fallimenti "meno complessi".

2) I professionisti che abbiano maturato un'apprezzabile esperienza nella materia delle procedure concorsuali vengono nominati, con una rigorosa rotazione e nessuno escluso, curatori dei fallimenti "complessi".

3) I professionisti che abbiano manifestato la disponibilità a svolgere incarichi e che siano giudicati in possesso di una elevata e comprovata esperienza nella materia delle procedure concorsuali, avuto riguardo ai risultati raggiunti, vengono nominati, con una rigorosa rotazione e nessuno escluso, curatori dei fallimenti "molto complessi".

4) Non sono nominabili commissari e liquidatori giudiziali professionisti che non diano la disponibilità a svolgere anche l'incarico di curatore fallimentare.

5) I giudici del gruppo procedure concorsuali procedono periodicamente, nel mese di dicembre di ogni anno:

- ad esaminare le offerte di collaborazione da parte di professionisti interessati a ricevere nomine, per l'eventuale loro inclusione nel novero dei professionisti nominati;

- ad esaminare il lavoro svolto dai professionisti nominati in funzione di eventuali incarichi più complessi oppure meno complessi o, infine, per la loro eventuale esclusione (temporanea o definitiva).

6) Il Tribunale si riserva di nominare, in luogo di uno, due curatori/commissari/liquidatori giudiziali o un collegio di tre curatori/commissari/liquidatori giudiziali nelle procedure di particolare rilevanza, avendo in tale caso cura di comprendere nel duo o nel collegio di professionisti distinte professionalità (aziendalista e giurista) e distinti livelli di esperienza, con lo scopo di garantire a professionisti giudicati seri ed aggiornati ma non ancora di elevata esperienza nella materia l'opportunità di maturare un'esperienza professionale in sinergia con colleghi già testati nell'espletamento di incarichi di elevata complessità.

7) Quale correttivo del rigoroso criterio della rotazione e con finalità perequative, il Tribunale si riserva anche di tener conto dell'eventuale conferimento di incarichi di straordinaria rilevanza, anche al fine di evitare eventuali sovraccarichi lavorativi ai professionisti già impegnati in tali incarichi.

8) La mancata accettazione di una nomina da parte del professionista o la successiva rinuncia ad incarico già accettato, se non adeguatamente motivata, determina l'esclusione (temporanea o definitiva, a seconda dei casi) da ulteriori nomine.

9) Per l'eventuale inclusione dei professionisti nel novero di coloro i quali verranno presi in considerazione per il conferimento degli incarichi, sarà necessario documentare, presentando alla cancelleria fallimentare apposita richiesta indirizzata al presidente del Tribunale:

- l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati di Latina, o di altro albo preferibilmente del medesimo distretto di Corte d'Appello da almeno tre anni:

- il possesso di una significativa esperienza nella materia del diritto della crisi d'impresa (svolgimento della pratica/attività professionale in studio professionale i cui componenti abbiano ricevuto incarichi di curatore/commissario/liquidatore giudiziale; partecipazione a corsi o master in materia di diritto fallimentare e della crisi di impresa; nomine a coadiutore o a curatore e commissario giudiziale da parte di altri Uffici Giudiziari; pubblicazioni scientifiche e così via).

Per ragioni di opportunità il Tribunale potrà nominare curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale professionisti "esterni", vale a dire iscritti ad altri Ordini professionali rispetto a quelli in indirizzo.

Va infine precisato che, in considerazione dell'elevato numero di procedure ultradecennali pendenti e delle revoche di incarichi spesso connesse all'attività di vigilanza svolta dai giudici delegati, la nomina di professionista in sostituzione del curatore revocato non viene considerata quale nuovo incarico per l'anno in corso – e dunque non rientra nei limiti massimi stabiliti al punto B) – in quanto trattasi di nomina che spesso determina in capo al nuovo professionista un carico di lavoro significativo e scarsamente remunerato (fatta salva ogni diversa valutazione da parte del Tribunale da compiersi in ogni caso in cui nella procedura in questione debbano essere portate avanti attività liquidatorie o recuperatorie tali da comportare un compenso apprezzabile).

Per il settore esecuzione e fallimenti si terrà conto inoltre delle nuove disposizioni legislative di cui al Decreto legislativo n. 54 del 18 maggio 2018, contenente *Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione della Legge n. 161/2017 art. 33 commi 2 e 3.* .

La normativa prevede invero che (art. 1) che **non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di coadiutore**, coloro i quali siano legati da **rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto** ex Legge n. 76/2016, **parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado**, con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il **magistrato che conferisce l'incarico**. Stessa incompatibilità si verifica se i predetti soggetti abbiano con tali magistrati un **rapporto di assidua frequentazione**; laddove per “assidua frequentazione” si intende ad esempio quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da particolare confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Dichiarazione di incompatibilità

Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il professionista nominato deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente, una **dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità**. In caso di violazione delle precedenti disposizioni, il tribunale provvede d'urgenza alla **sostituzione del soggetto nominato**. Oltretutto, nel caso emerga la dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero, da parte di un soggetto iscritto ad un Albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'Ordine o del Collegio professionale ai fini dell'eventuale azione disciplinare, nonché al Presidente della Corte d'appello affinché ne dia notizia a tutti i magistrati del distretto.

A tale proposito va specificato che a seguito di interlocuzione in sede di conferenza distrettuale tra i Presidenti dei tribunali del distretto presieduta dal Presidente della Corte

d'appello in sede atteso che la nuova normativa impone che i professionisti nominati dalla Sezione debbano depositare presso la cancelleria, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, riferibili ai rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati del Tribunale del circondario presso il quale esercitano, nonchè con magistrati, giudicanti o requirenti, **del distretto di Corte di appello** nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento;

Al fine di evitare che dati non rilevanti ai fini dell'incompatibilità siano inseriti nel sistema informatico e contemporaneamente di consentire al Presidente della corte d'appello di esercitare il potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 si è ritenuto di sdoppiare tali dichiarazioni **in due moduli separati:**

-il primo relativo alla dichiarazione di accettazione, da inviare telematicamente, che conterrà anche la nuova dichiarazione d'incompatibilità di cui al D. lgs. n. 54/2018 (riferibile agli eventuali rapporti con i giudici del Tribunale);

-il secondo relativo alla dichiarazione sui rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello, da depositare in formato cartaceo presso le cancellerie GD competenti, che provvederanno a custodirle in apposito contenitore per essere successivamente trasmesse al Presidente della Corte.

Normativa di riferimento.

Per i ctu, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, L. 23 agosto 1988 n. 400 e DM 30.05.02; per i curatori, art.39 RD 267/42 e DM 30/12, per i delegati alle vendite DM 313/99 e per i custodi DM 80/09, Decreto legislativo n. 54 del 18 maggio 2018, Legge n. 161/2017 art. 33 commi 2 e 3. .

di cui si raccomanda una scrupolosa applicazione, anche alla luce delle circolari già adottate.

Latina, 14.10.2018

Il Presidente
Caterina Chiaravalloti



